STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 31

Attribuzioni dei dirigenti del personale dell'esercizio

I dirigenti del personale dell'esercizio sono preposti alla dirigenza e al funzionamento dei vari uffici ed impianti dell'esercizio e, nell'espletamento dei loro compiti, hanno la responsabilita' della retta applicazione delle norme contenute negli appositi regolamenti emanati per le specialita' cui sono adibiti.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	II — Costituzione del rapporto
Capo	II — Nomine
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-31-attribuzioni-dei-dirigenti-del-personale-dell-esercizio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it